



# Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione  
Direzione generale per il Personale scolastico

## ATTO DI INDIRIZZO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI GENERALI DI GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI DI DIRIGENTE SCOLASTICO

### IL CAPO DIPARTIMENTO

- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*”;
- VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, e, in particolare, l’articolo 137, che riserva all’amministrazione statale le funzioni relative alla determinazione ed all’assegnazione del personale alle istituzioni scolastiche;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”, e, in particolare, l’articolo 25;
- VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007)*”, e, in particolare, l’articolo 1, comma 632, concernente la riorganizzazione dei “Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti”;
- VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante “*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*” convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e, in particolare, l’articolo 19, commi 5 e 5-bis;
- VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*” convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e, in particolare, l’articolo 14, comma 16;
- VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante “*Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e, in particolare, l’articolo 12, che inserisce il comma 5-ter all’articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, e prevede che, dall’anno scolastico 2014-2015, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici sono definiti con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza Unificata e che le regioni procedono al dimensionamento sulla base del predetto accordo;
- VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*” e,



# Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione  
Direzione generale per il Personale scolastico

in particolare, l'articolo 1, commi 978 il quale prevede che *“Per l'anno scolastico 2021/2022, alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 unità per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 979. Le predette istituzioni scolastiche sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici titolari di incarico presso altre istituzioni scolastiche autonome. Alle istituzioni scolastiche autonome di cui al primo periodo non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali e amministrativi; .....”*;

- VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”* e, in particolare, l'art. 1, comma 343, con il quale si estende agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 il dimensionamento delle istituzioni scolastiche previsto dall'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- VISTE le modifiche apportate al citato articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 dall'articolo 47, comma 8, del D.L. 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79 per effetto delle quali per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 le istituzioni scolastiche con un numero di alunni pari o superiore a 500 unità, ridotto fino a 300 unità per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, sono disponibili per le operazioni di mobilità regionale e interregionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19-quater del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, *“Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, concernente *“Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*;
- VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 25 ottobre 2007, recante *“Riorganizzazione dei centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e dei corsi serali, in attuazione dell'articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”*, con il quale è stata attribuita autonomia amministrativa, organizzativa e didattica ai suddetti Centri provinciali per l'istruzione degli adulti;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione 26 aprile 2022, n. 104, registrato dalla Corte dei conti in data 13 giugno 2022, n. 1705, con il quale è stata determinata,



# Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione  
Direzione generale per il Personale scolastico

per l'anno scolastico 2022-2023, la consistenza delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici, sulla base dei piani regionali di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, definiti per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233;

- RILEVATA la necessità di dover procedere all'individuazione dei criteri generali da impiegare ai fini della graduazione delle posizioni di dirigente scolastico di cui alla dotazione organica del decreto del Ministro dell'istruzione 26 aprile 2022, n. 104;
- VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nella parte in cui prevede la riorganizzazione del sistema scolastico mediante intervento normativo sul dimensionamento della rete scolastica;
- RITENUTO opportuno procedere all'applicazione dei criteri di graduazione delle istituzioni scolastiche in via sperimentale per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024;
- VISTO l'articolo 12, commi 3 e 4, del C.C.N.L. Area V – Dirigenti scolastici 2002-2005, sottoscritto in data 11 aprile 2006, come sostituito dall'articolo 6, comma 1, del C.C.N.L. 2006-2009, sottoscritto in data 15 luglio 2010, con i quali si prevede che, *“... ai fini dell'articolazione delle funzioni dirigenziali e delle connesse responsabilità, cui è correlata la retribuzione di posizione, si tiene conto dei seguenti criteri generali concernenti le oggettive caratteristiche delle istituzioni scolastiche: a) criteri attinenti alla dimensione (numero alunni, numero docenti, numero ATA); b) criteri attinenti alla complessità (pluralità di gradi scolastici, di indirizzi); c) criteri attinenti al contesto territoriale (zone di particolare disagio sociale o territoriale).”*specificando che *“I criteri generali di cui al precedente comma 3 si fondano sui dati obiettivi del sistema informativo del MIUR”*;
- VISTO l'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e) del C.C.N.L. dell'Area 'Istruzione e ricerca' per il triennio 2016-2018, sottoscritto in data 8 luglio 2019, che rimette alla contrattazione integrativa nazionale i criteri per la determinazione, la corresponsione ed il riparto per la retribuzione di posizione e di risultato;
- VISTO l'articolo 5, comma 3, lettera b), del C.C.N.L. dell'Area 'Istruzione e Ricerca' per il triennio 2016-2018, sottoscritto in data 8 luglio 2019, secondo cui sono oggetto di confronto *“i criteri per la graduazione delle posizioni dirigenziali di dirigenti scolastici ed Afam, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 12 commi 3 e 4 del CCNL 11/4/2006 come sostituiti dall'articolo 6 del CCNL 15/7/2010”*;
- CONSIDERATO che in data 19 maggio 2022 si è conclusa la procedura di confronto sindacale.



# Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione  
Direzione generale per il Personale scolastico

## EMANA IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO

### Art. 1

I criteri generali e i parametri numerici per la graduazione delle istituzioni scolastiche, cui dovranno attenersi i Direttori generali degli Uffici scolastici regionali, sono i seguenti:

#### 1) **DIMENSIONE** PUNTEGGIO MASSIMO TOTALE 40

a) Numero TOTALE ALUNNI - Numero totale degli alunni iscritti e frequentanti in tutte le istituzioni scolastiche compresi i CPIA (punteggio massimo 22 punti)

#### ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO

Da 300 a 399 (piccole isole e comuni montani)	0 pt.
Da 400 a 599 (piccole isole e comuni montani)	4 pt.
Da 500 a 599	0 pt.
Da 600 a 800	4 pt.
Da 801 a 1000	6 pt.
Da 1001 a 1300	8 pt.
Da 1301 a 1500	12 pt.
Da 1501 a 1700	15 pt.
Oltre 1700	22 pt.

b) Numero DOCENTI - Numero dei docenti in servizio nell'istituzione scolastica in organico di diritto su posti comuni, di sostegno e IRC Nei convitti vengono considerati anche i posti del personale educativo (max 10 punti)

Da 20 a 40	2 pt.
Da 41 a 60	4 pt.
Da 61 a 80	6 pt.
Da 81 a 100	8 pt.
Oltre 100	10 pt.



# Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione  
Direzione generale per il Personale scolastico

- c) Numero **personale ATA** - Totale dei posti del personale ATA in organico di diritto compreso il DSGA (max 8 punti)

	2 pt.
Da 11 a 15	4 pt.
Da 16 a 19	6 pt.
Oltre 19	8 pt.

## 2) **COMPLESSITÀ** (PUNTEGGIO MASSIMO TOTALE 76)

### ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO

- a) **Grado** dell'istituzione scolastica e pluralità di gradi (max 10 punti)

Infanzia+ primaria	4 pt.
Primaria +secondaria 1°gr.	6 pt.
Infanzia+primaria+second1° grado	10 pt.
Istituti omnicomprensivi (secondaria II grado +altra scuola)	10 pt.

- b) **Tipologia** (istituzione scolastica secondaria di 2° grado) (max 10 punti)

Liceo	8 pt.
Istituto Tecnico	10 pt.
Istituto Professionale	10 pt.
CPIA	5 pt.
IIS	10 pt.

- c) **Pluralità di tipologie** nella stessa scuola (secondaria di secondo grado) (max 5 punti)

1 tipologia	0 pt.
2 tipologie	3 pt.
3 tipologie	5 pt.

- d) **Pluralità di indirizzi di studio** (istituzione scolastica secondaria di 2° grado) (max 8 punti)

Da 1 a 2 Indirizzi	1 pt.
Per ogni indirizzo aggiuntivo oltre il secondo	2 pt. ad indirizzo



# Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione  
Direzione generale per il Personale scolastico

- e) **Alunni disabili** (max 10 punti)
- |            |        |
|------------|--------|
| Da 1       | 0 pt.  |
| Da 11 a 20 | 2 pt.  |
| Da 21 a 30 | 4 pt.  |
| Da 31 a 40 | 6 pt.  |
| Da 41 a 50 | 8 pt.  |
| Oltre 50   | 10 pt. |
- f) **Numero plessi** oltre la sede principale (max 10 punti)
- |                 |        |
|-----------------|--------|
| Da 2 a 3 plessi | 4 pt.  |
| Da 4 a 5 plessi | 6 pt.  |
| Da 6 a 7 plessi | 8 pt.  |
| Oltre 7 plessi  | 10 pt. |
- g) **Scuole/sezioni in ospedale** - Riconosciute nell'ambito dell'organico di diritto 3 Punti
- h) **Scuole/sezioni carcerarie** - Riconosciute nell'ambito dell'organico di diritto 3 Punti
- i) **Corsi Serali** (solo se esiste codice scuola serale con alunni nell'ultimo organico di diritto) 2 Punti
- l) **Laboratori/officine** 1 punto a laboratorio / n. assistenti tecnici in O.D (max 4 Punti)
- m) **Aziende agrarie** 5 Punti
- n) **Gestione complessità Hccp** (solo per istituti alberghieri) 2 punti
- o) **Convitto** - Se l'istituzione scolastica è un convitto oppure amministra un convitto annesso 4 Punti
- 3) **CONTESTO SOCIO TERRITORIALE** (PUNTEGGIO MASSIMO TOTALE 18)
- ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO
- a) **Comuni montani** 2 Punti  
Scuole e/o plessi situate in comuni montani
- b) **Piccole isole** 2 Punti  
Scuole e/o plessi situate in piccole isole
- c) **Alunni stranieri** - Percentuale di alunni stranieri (privi cittadinanza italiana) frequentanti sul totale degli alunni della scuola (non si considerano cittadini della Repubblica di San Marino) (c+d max 10 punti)



# Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione  
Direzione generale per il Personale scolastico

Meno del 3%	1 pt.
Dal 3% al 5%	2 pt.
Dal 5% al 10%	4 pt.
Dal 10% al 15%	6 pt.
Dal 15% al 20%	8 pt.
Oltre il 20%	10 pt.

d) **Alunni stranieri CPIA** - si considerano il numero di candidati partecipanti al test di livello A2 di italiano L2

da 0 a 12	1 pt.
da 13 a 24	2 pt.
da 25 a 37	3 pt.
da 38 a 50	4 pt.
da 51 a 62	5 pt.
da 63 a 75	6 pt.
da 76 a 87	7 pt.
da 88 a 100	8 pt.
da 101 e oltre	10 pt.

e) **Plessi su più Comuni** - Istituzione scolastica con sedi in diversi comuni o, per i CPIA, con diversi punti di erogazione (max 4 punti)

Sedi su 2 comuni /punti di erogazione	2 pt.
Per ogni comune/punto di erogazione oltre il secondo	1 pt. a comune

## ART. 2

I Direttori generali degli Uffici scolastici regionali attestano l'avvenuto inserimento dei criteri di cui all'articolo 1 del presente decreto, da parte delle singole istituzioni scolastiche del territorio di riferimento, nel sistema informativo del Ministero dell'istruzione.

## ART. 3

I criteri di cui all'articolo 1 sono oggetto di verifica dell'Amministrazione con eventuale revisione al termine dell'anno scolastico 2023/2024.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Stefano Versari